

Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Bisaccia del 08/09/2013

Controdeduzioni alle osservazioni riportate nel documento del Prof. Listanti del settembre 2013

Di seguito si riportano le controdeduzioni ai punti inseriti all'interno delle Conclusioni riportate nel documento del Prof. Listanti

- *Il calcolo delle dimensioni della fascia di rispetto è stato effettuato utilizzando l'ipotesi di valore di corrente prevista per la zona climatica "B"; questa ipotesi è non conservativa; se si fosse considerato il valore di corrente riferito alla zona climatica "A", le dimensioni della fascia di rispetto sarebbero state maggiori; con conseguente prevedibile aumento del numero di ricettori sensibili.*
- *Terna S.p.A. non ha completamente risposto alle richieste del MATTM relativamente alla determinazione della fascia di rispetto associata al valore di corrente associato alla fascia climatica A.*
- *Terna S.p.A. non ha completamente risposto alle richieste del MATTM relativamente all'individuazione di eventuali nuovi recettori presenti nella fascia di rispetto determinata con il valore di corrente associato alla fascia climatica A.*
- *L'analisi condotta di Terna S.p.A. nelle integrazioni al progetto iniziale a seguito dei rilievi del MATTM presenta alcune carenze e omissioni (vedi par. 2.3).*

Relativamente a questi punti si osserva che il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1988 e le CEI 11-4 individuano due zone (Zone di sovraccarico) per il calcolo delle linee elettriche:

- Zona A comprendente le località ad altitudine non superiore agli 800 m s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare;
- Zona B comprendente tutte le località dell'Italia settentrionale e le località ad altitudine superiore a 800 m s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare.

Tali zone definiscono condizioni climatiche e di sollecitazioni differenti, e sono nate per semplificare la progettazione dal punto di vista strutturale.

La norma CEI 11-60 "Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV" definisce le portate in corrente al limite termico delle linee elettriche aeree esterne, in relazione alla tipologia di linea, alla loro posizione nel territorio nazionale e alla condizione di funzionamento sia in termini di livello di carico in corrente che di periodo stagionale.

Anch'essa definisce, in modo congruo con il D.M. dell'88 le medesime due zone climatiche.

Sostanzialmente tali zone individuano condizioni geomorfologiche e climatiche diverse che influenzano gli elettrodotti in modo differente sia dal punto di vista delle sollecitazioni che della portata di corrente che vi può transitare.

Nella progettazione meccanica di una linea elettrica i sostegni utilizzati nelle due zone A o B, dal punto di vista "geometrico", sono identici, cambiano le sollecitazioni a cui sono sottoposti i

conduttori e di conseguenza i tralicci nelle due zone. Tali condizioni fanno optare per una "tipologia" di sostegno o un'altra (es. CA - Amarro, VV - Sospensione, ecc). Infatti l'UNIFICAZIONE TERNA prevede la presenza di più tipologie di sostegni. Ogni tipo di sostegno ha un campo di impiego rappresentato da un diagramma di utilizzazione nel quale sono rappresentate le prestazioni lineari (campate media), trasversali (angolo di deviazione) e verticali (costante altimetrica K). Di fatto, questo, influenza la distribuzione nei confronti del rispetto del franco minimo, dei conduttori, nei confronti delle opere attraversate poiché tale distribuzione (passo dei sostegni e altezza) è eseguita nell'ottica della massima ottimizzazione strutturale/economica dell'opera (optimum spotting).

Nella progettazione Elettrica il regime di corrente nei conduttori delle linee elettriche aeree esterne deve essere regolato in modo da mantenere entro limiti ragionevoli:

- l'invecchiamento del materiale del conduttore, dei giunti e delle morse terminali dovuto al permanere di temperature elevate rispetto a quelle di progetto della linea (cfr. CEI 11-76 - Guida di applicazione delle Norme CEI 11-60 "Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV");
- il rischio di scarica sulle opere attraversate o sugli oggetti mobili presenti sotto la linea, associato al permanere di temperature elevate rispetto a quelle di progetto.

Dato che la temperatura che il conduttore assume dipende dalla corrente che lo percorre e dalle condizioni climatiche concomitanti, la norma definisce le portate in corrente (cfr. CEI 11-76; CEI 11-60):

- a) in relazione alla loro possibile durata (corrente in servizio normale, corrente in servizio temporaneo);
- b) in relazione alle possibili condizioni atmosferiche;
- c) e in relazione alla perdita di resistenza meccanica del conduttore in conseguenza all'invecchiamento;

in modo differente per le due Zone A e B.

Detto ciò una linea che si sviluppa in entrambe le zone viene progettata da punto di vista meccanico (come parametri dei conduttori e utilizzazione dei sostegni) in modo separato per le due zone ma è limitata, ai fini della portata di corrente (franchi elettrici), dai valori definiti dalla CEI 11-60 (norma pienamente recepita dal Decreto 29 Maggio 2008). Quindi poiché la portata di corrente influenza il franco sugli attraversamenti ed il collegamento elettrico risulta essere univoco nelle due zone si assume come Portata in corrente in servizio Normale il valore più restrittivo in relazione ai diversi attraversamenti ovvero in questo caso quello della Zona B.

Terna, inoltre, proprio perché "gestore" del Sistema Elettrico Nazionale ha la possibilità di monitorare e gestire i transiti di potenza (e quindi di corrente) anche all'interno di un sistema magliato rispettando il limite in portata fissato dalle norme CEI durante il normale servizio di un elettrodotto.

L'esigenza di tutela della salute delle popolazioni interessate dell'opera elettrica è stata considerata ed attuata con ampia applicazione del principio di precauzione, tant'è che le distanze osservate consentono il pieno rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. del 8.7.2003 recante la "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (in G.U. 29.8.2003).

Com'è noto, il D.P.C.M. 8.7.2003 stabilisce i seguenti limiti:

- fissa il limite di esposizione in 100 microtesla per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico;
- stabilisce il valore di attenzione di 10 microtesla, da osservare per gli elettrodotti esistenti, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere;

- fissa, quale obiettivo di qualità da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti, il valore di 3 microtesla in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

Le esigenze di tutela del diritto alla salute sono state quindi adeguatamente valutate e soddisfatte. **È utile, al fine di comprendere l'adeguatezza della tutela apprestata dell'attuale normativa che regola le emissioni elettromagnetiche, ripercorrere l'iter che ne ha condotto alla emanazione.**

In Italia, in esecuzione delle leggi n. 833/78 e n. 349/86, fu emanato il D.P.C.M. 23.4.1992 che, recependo le indicazioni degli organismi tecnico – sanitari quali l'IRPA–INIRC e l'ICNIRP, operanti in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva fissato la soglia di esposizione della popolazione a 100 microtesla. Il predetto valore di 100 microtesla è stato successivamente confermato dalla Raccomandazione UE del 12.7.1999 nonché dalle prescrizioni degli organismi medico – scientifici che si occupano della materia, prima tra tutte l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Successivamente è stata emanata la legge 22.2.2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" che si ispira espressamente ai principi di prudenza e cautela sul piano sanitario "*ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine*" [(art. 3, comma 1, lett.c), dunque senza che sussistano prove in tal senso], in applicazione del principio di precauzione (art. 1) di derivazione comunitaria di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea (art. 1, comma 1, lett. b della legge). **In ordine alle tematiche di carattere sanitario detta legge attribuisce alla esclusiva competenza statale (art. 3) la fissazione delle soglie di esposizione della popolazione**, indicate (a seconda del tipo di esposizione) in limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità secondo la definizione degli stessi data al precedente art.3. In particolare l'art. 3, comma 1, lett.b) definisce **limite di esposizione** «*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lett.a)*»; la successiva lett. c) definisce **valore di attenzione** «*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lett.b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge*». Infine, a termini della lett. d) sono obiettivi di qualità «*1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art.8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art.4, comma 1, lett.a) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi*».

La legge non ha fissato direttamente tali parametri ma, secondo quanto indicato dall'art. 4, essi sono stati successivamente stabiliti dal D.P.C.M. 8.7.2003 che, dopo avere confermato il parametro di 100 microtesla quale limite di esposizione (art. 3, comma 1), ha fissato "*a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici*", il valore di attenzione di 10 microtesla che deve essere rispettato "*nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere*". Inoltre ha stabilito in valore limite di 3 microtesla per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e, in un'ottica di reciprocità, anche nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio¹.

¹ Si rileva peraltro che l'obiettivo di qualità (art. 3. comma 1, lett.d della legge quadro) ha una funzione urbanistica e non sanitaria. Sul punto cfr. anche Tribunale di Milano n. 10009/2003 che, esaminando in modo approfondito la legge quadro, ha osservato come l'unico parametro dichiaratamente a tutela della salute della popolazione è il limite di esposizione, secondo quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 1,1 comma, lett.a) e 3, 1 comma, lett.b. In effetti tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce espressamente che il non superamento del limite di esposizione mira alla finalità di cui alla lettera a) del precedente art. 1, ossia la "*tutela della salute ai sensi e nel rispetto*

Il D.P.C.M. in parola è stato preceduto dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 24.6.2002, nonché dalla dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici².

Quest'ultimo costituisce il più importante ed aggiornato documento esistente in Italia sul tema in questione. Al riguardo, sarebbe probabilmente sufficiente la lettura delle premesse fatta dal Commissario Straordinario dell'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) prof. Renato Angelo Ricci³. Da tale rapporto si evince che:

- tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che non c'è conferma che l'esposizione ai CEM al di sotto dei limiti indicati dall'ICNIRP (100 microtesla) sia pericolosa per la salute umana;
- il limite di esposizione di 100 microtesla è l'**unico limite** indicato a tutela della salute dagli Organismi competenti in materia che sono principalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ICNIRP ed è condiviso nei pareri di altre organizzazioni professionali specializzate quali il *National Radiological Protection Board* britannico (NRPB), il *National Institute of Environmental Health Sciences* (NIEHS) e la *National Academy of Sciences* degli Stati Uniti, nonché la *Royal Society of Canada* e il Consiglio Sanitario Nazionale dei Paesi Bassi;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea applicano il predetto limite di 100 microtesla indicato anche dalla **Raccomandazione UE del 12.7.1999**.
- In Italia è stata scelta una soluzione ancora più cautelativa, tant'è che, in applicazione del principio comunitario di precauzione richiamato dall'art. 1 della legge quadro 36/2001, i parametri di esposizione sono stati fissati in misura inferiore. In definitiva **la normativa nazionale può essere considerata a ragione la più cautelativa al mondo**.

In ultima analisi si evidenzia che l'incongruenza riscontrata nella tabella relativa all'Induzione magnetica Ante e Post Operam del recettore RS01 è dovuto al fatto che nella condizione post-operam viene modificato il sostegno in prossimità del recettore (Linea 150 kV Lacedonia-Calitri – Modifica Sost.23) e questo porta ad un abbassamento dei valori rispetto alla condizione ante; in oltre probabilmente è saltato il valore del Recettore RS03 Valutato Post Operam in 1,74 µT.

dell'art. 32 Cost.". Il parametro del valore di attenzione è invece dichiaratamente rivolto (art. 3,1° comma lett.c) alle altre finalità indicate dalle lett. b) e c) dell'art. 1 e che sono, appunto, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la promozione l'innovazione tecnologica ecc..

² Preme sottolineare la autorevolezza del Comitato che era composto dal prof. Francesco Cognetti dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro "Regina Elena" di Roma, dall'epidemiologo inglese prof. Richard Doll dell'Università di Oxford, dal prof. Tullio Regge dell'Università di Torino, dal prof. Gabriele Falciasecca dell'Università di Bologna e dal dott. Michael Repacholi che è il coordinatore del programma di protezione dai campi elettromagnetici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

³ Si riporta la presentazione del lavoro della Commissione interministeriale fatta dal Commissario Straordinario ANPA secondo cui "L'autorevolezza dei componenti della Commissione stessa ci esime dal dare giudizi di merito sulla oggettività e sul rigore che caratterizzano la dichiarazione. Essa può essere considerata un compendio basato su criteri rigorosamente scientifici di quanto le Comunità Scientifiche Internazionali più accreditate hanno da tempo valutato e raccomandato in tema di eventuali rischi da campi elettromagnetici. Preme qui rilevare che il pregevole lavoro della Commissione si confronta adeguatamente con quanto espresso a più riprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP), dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Del resto la stessa dichiarazione ripercorre l'iter di queste valutazioni insieme a quelle di numerosissimi studi fisico – biologici ed epidemiologici. I risultati cui è pervenuta la Commissione e le raccomandazioni espresse, che sono in conclusione, si commentano da sole Non resta che augurarci che, nell'ambito di una opportuna e concreta valutazione politica cui spetta il compito di adeguate decisioni, tali raccomandazioni vengano tenute nel debito conto anche al fine di rendere più sereni e scientificamente corretti gli interventi necessari atti a tranquillizzare l'opinione pubblica".

- *Il progetto elaborato da Terna S.p.A. non tiene conto dello strumento di programmazione approvato dal Comune di Bisaccia (delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/4/2012 "Atto di pianificazione per la realizzazione di linee elettriche ad alta tensione sul territorio comunale"). In particolare, non sono stati individuati i potenziali ricettori presenti nella fascia di rispetto calcolato con i valori limite del campo magnetico fissati nella detta delibera del Comune di Bisaccia.*

In merito a questo punto si richiama quanto affermato dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7.10.2003⁴**.

La Consulta era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di quattro leggi regionali riguardanti la tematica dei campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione, radiotelevisivi e di trasporto di energia elettrica. In particolare, per quanto concerne questi ultimi, la Corte ha esaminato, tra le altre, anche le normative regionali (come la legge regionale Campania n. 13 del 24.11.2001) che stabilivano un parametro di esposizione ai campi elettromagnetici (0,2 microtesla) diverso da quello stabilito a livello statale.

Con la sentenza n. 307/03 la Corte ha accolto sul punto i ricorsi ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tali disposizioni regionali. Dopo avere ricordato il regime delle competenze in materia, come delineato nella legge quadro n. 36/2001, la Corte ha escluso che le Regioni possano legittimamente fissare valori – soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti come valori di campo) **diversi e più restrittivi di quelli indicati dalla normativa statale⁵**. Da tale decisione emerge quindi con la massima autorevolezza il principio della **non derogabilità dei parametri di protezione sanitaria riservati alla competenza esclusiva dello**

⁴ Nella sentenza (pagg. 51 e segg.) si legge testualmente: "L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda all'interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione. La risposta richiede che si chiarisca la ratio di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi"

⁵ Nella sentenza è stato infatti sottolineato che, in forza di quanto stabilito dall'art. 4, 1° esigenza di massima

protezione della salute della popolazione dagli effetti delle onde elettromagnetiche in base a quelle che sono le conoscenze scientifiche in materia e quella della realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sotto questo profilo sottesi alla potestà normativa concorrente regionale, ai sensi dell'art. 117, 3° comma Cost..

In altre parole, secondo la Corte Costituzionale, la fissazione unitaria a livello nazionale di tali valori – soglia costituisce principio fondamentale stabilito dalla legge statale ed è pertanto vincolante per le Regioni "nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto di energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".

Stato. La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto alla fissazione a livello nazionale dei predetti valori – soglia la funzione di **punto di equilibrio** fra le contrapposte esigenze di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare e gestire gli impianti necessari al paese ed allo sviluppo della collettività. A fondamento della decisione è posto il principio che la determinazione da parte dello Stato dei parametri di protezione sanitaria, in relazione ai diversi tipi di esposizione, **è fondata sulle attuali conoscenze scientifiche in materia e non pregiudica il bene primario della salute** (ed infatti, la Corte ha appunto parlato di esigenza di **evitare al massimo** l'impatto dei campi elettromagnetici).

La Consulta, con la decisione in esame, ha quindi confermato il suo consolidato orientamento teso ad attribuire protezione assoluta al diritto alla salute, ribadito anche nella successiva sentenza n. 331 del 7.11.2003⁶. Con tale ultima decisione, muovendo dalla precedente sentenza n. 382/99 (resa sulla L.R. Veneto n. 27/93 che aveva introdotto per la prima volta il parametro di esposizione di 0,2 microtesla) ha affermato che *“la questione allora decisa non si collocava entro un’organica disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le una alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del considerato in diritto). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l’aggiunta si traduce in un’alterazione, quindi in una violazione, dell’equilibrio tracciato dalla legge statale di principio”*. La Corte Costituzionale ha dunque riconosciuto che esiste oggi in Italia **una legge organica che si indirizza nel senso della protezione, preventiva ed in via di cautela, avverso i possibili (dunque non provati) effetti nocivi a lungo termine della esposizione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea (art. 1, 1° comma, lett. b) della legge quadro n. 36/2001)**.

Da tutto quanto sinora rilevato discende che se nemmeno il legislatore regionale può introdurre limiti più restrittivi perché non è ammessa una cautela ulteriore rispetto a quella già massima individuata, in applicazione del principio di precauzione, dal legislatore statale, a maggior ragione il valutatore regionale non potrà individuare in via amministrativa – sulla base della propria autonoma acquisizione di conoscenza tecniche – limiti più cautelativi.

E non è superfluo qui rilevare come il D.P.C.M. 8.7.2003 sia una norma regolamentare legificata, non solo poiché trae origine da una specifica norma della legge quadro n. 36/2001 (art. 4, comma 2, lett.a), ma anche perché diretta a completare e a rendere applicabili le stesse disposizioni della legge. Come infatti riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 307/03, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. esprimono un principio fondamentale della legislazione e pertanto prevalgono anche rispetto alla legislazione regionale (che infatti ad esse devono conformarsi ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge quadro) in quanto espressione di una **funzione riservata dello Stato**, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della stessa legge. Se da un lato, quindi, il legislatore, operando senza fissare direttamente i suddetti parametri all’interno della legge quadro, ha recepito il principio precauzionale in modo da consentirne la continua applicazione in parallelo ai progressi scientifici (art. 7 del DPCM 8.7.2003 di cui si è detto), dall’altro ha comunque voluto che tale principio fosse sempre collegato a limiti fissi e predeterminati, per mezzo del rinvio ai decreti che stabiliscono (e stabiliranno in futuro) tali limiti. Ne consegue, in definitiva, che il D.P.C.M. 8.7.2003 poiché direttamente inerente, con carattere di necessità, alla sfera applicativa della legge quadro n. 36/2001, assume la stessa natura di quella e costituisce non già una fonte secondaria ma subprimaria, del tutto assimilabile alla fonte (primaria) da cui dipende.

Da tutto quanto sinora detto emerge che non è accoglibile l’impostazione del valutatore regionale secondo la quale dovrebbero essere rispettati limiti diversi da quelli fissati per legge.

⁶ Questa seconda decisione della Corte muove formalmente da una disciplina regionale in tema di telecomunicazioni e non di impianti elettrici. Tuttavia, l’esplicito riferimento operato dalla Corte sia alla precedente sentenza sulla L.R. n. 27/93, sia alla parte motiva del settimo considerando della sentenza n. 307/2003 (entrambi riferentesi agli elettrodotti) rende palese che i suesposti principi si applicano alla vicenda qui considerata.

ELETTRODOTTO 380 KV BISACCIA – DELICETO
Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Bisaccia del 08/09/2013

- *Il progetto elaborato non tiene conto delle interferenze tra l'elettrodotto ed alcune torri eoliche esistenti e/o autorizzate;*

In sede di redazione del progetto TERNA ha effettuato un'indagine per censire le torri eoliche esistenti, in iter autorizzativo ed autorizzate.
Le coordinate fornite dal Prof. Listanti non coincidono con nessuna di esse.



Figura 1 Coordinate indicate nel documento del Prof. Listanti (triangoli gialli) come torri eoliche sul progetto



Figura 2 Coordinate indicate nel documento del Prof. Listanti (triangoli gialli) come torri eoliche sul progetto

Nelle Figura 1 e Figura 2 dette torri sono stati ubicate alla luce delle coordinate fornite, risulta che due delle quattro torri previste non hanno alcuna incidenza con l'elettrodotto (in corrispondenza dei sostegni 23 e 26) e che certamente una delle due torri residue non è esistente o prevista o è ubicata con coordinate errate poiché ricade nelle immediate vicinanze di un'altra torre di cui è già perfettamente visibile la piazzola e la pista di accesso (cfr Figura 1 in prossimità della campata 15-16 dell'elettrodotto).

In linea di principio gli elettrodotti vengono realizzati ad una distanza idonea dalle Torri eoliche proprio per garantire l'esercizio e la manutenzione delle stesse e scongiurare eventuali interferenze meccaniche.

ELETTRODOTTO 380 KV BISACCIA – DELICETO
Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Bisaccia del 08/09/2013

Nella relazione sono inoltre individuate alcune misure di carattere amministrativo-gestionale che hanno lo scopo di facilitare il raggiungimento di una soluzione condivisa e partecipata tra le amministrazioni comunali, sul cui territorio è presta la costruzione dell'elettrodotto, e la società Terna S.p.A..

Tali misure possono essere riassunte nei seguenti punti:

- la costituzione di un Comitato di Esperti, a supporto della amministrazioni locali, per tutto il periodo intercorrente tra la fase di progettazione esecutiva sino alla conclusione del monitoraggio degli effetti dell'opera;*
- la costituzione, ad opera delle Amministrazioni locali, di un Osservatorio Ambientale sugli effetti dell'opera;*
- la realizzazione di un Piano di Monitoraggio delle conseguenze dell'opera;*
- la valutazione di indicatori che tengano conto dei diversi fattori di pressione ambientale e delle diverse potenzialità del territorio e la redazione di un rapporto, preliminare alla realizzazione del progetto, finalizzato alla definizione del bilancio ambientale del Comune;*
- il coinvolgimento dell'Autorità Sanitaria Locale, finalizzata sia ad effettuare ulteriori verifiche circa i possibili effetti di esposizione sulla popolazione locale, sia per veicolare verso la popolazione una corretta percezione del rischio.*

In merito a tali richieste si precisa che TERNA è tenuta a rispettare il quadro prescrittivo imposto dal Decreto di Compatibilità ambientale nel quale vengono espressamente definiti gli organi a cui compete la verifica di ottemperanza alle prescrizioni (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione, Autorità di Bacino, ARPA, ecc).

Per quanto riguarda la definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale si fa presente che la documentazione integrativa prodotta da TERNA Rete Italia Spa contiene, fra l'altro, la predisposizione di detto Piano (REFR10015BASA00252_04) con una precisa tempistica riferita ai rilevamenti ed ai report ante operam, in corso d'opera e post operam.

Si suggerisce infine di individuare opportune soluzioni per la mitigazione dell'opera e per la compensazioni degli effetti della stessa.

Relativamente alle mitigazioni e compensazioni degli effetti dell'opera, si riportano delle considerazioni in merito agli impatti denunciati nell'ambito del paragrafo 5 del documento del Prof. Listanti:

- lo studio di impatto ambientale e la relazione integrativa ad essa prodotta nell'estate 2013 contengono una dettagliata serie di interventi di minimizzazione relativi alla fase di cantiere e di esercizio. Anche sulla scorta delle sollecitazioni espresse in tal senso dalla Commissione Nazionale VIA e dal Ministero dei Beni Culturali per il tramite delle competenti Soprintendenze, particolare attenzione, nelle misure di minimizzazione, è stata riservata anche alla fase di cantiere (piste ed aree di cantiere);
- le immissioni di CO² derivanti dalla realizzazione delle opere saranno estremamente contenute poiché la tipologia dell'opera prevede il solo trasporto, montaggio e posa in opera dei sostegni tramite preliminare creazione di apposite fondazioni;
- non vi saranno abbattimenti arborei legati alla creazione dei franchi di rispetto al di sotto delle campate poiché, anche a seguito del recepimento delle indicazioni formulate dalla Commissione VIA e dal Ministero dei Beni Culturali, l'ubicazione dei sostegni non interessa aree boscate;
- non si registreranno apprezzabili diminuzioni delle produzioni agro-alimentari per effetto della realizzazione dell'opera e, successivamente, in fase di gestione. La realizzazione della variante tesa ad evitare l'interessamento del torrente Calaggio allontana il tracciato dalle uniche aree irrigue e pianeggianti, ancorché molto frammentate e destinate prevalentemente ad autoconsumo, ubicate nell'alveo del Calaggio. Le pratiche ampiamente estensive delle attività agricole nelle altre aree, molto spesso peraltro ormai incolte e la natura prevalentemente aerea dell'opera, rendono non significative le diminuzioni di produzioni agro-alimentari.

Per completezza si risponde anche al punto 4) del paragrafo 3 “Ulteriori osservazioni sul progetto Terna”, che non è stato riportato tra i punti delle conclusioni:

Il quadro complessivo finale degli impatti riportato nella sintesi non tecnica indica, in modo probabilmente riduttivo, le intensità e le qualità degli impatti stessi.

Il solo comparto nel quale sono presenti impatti irrilevanti è quello relativo alle componenti acqua, aria, suolo, mentre tutte le altre componenti sono invece soggette a degrado.

L'intensità di impatto è valutata con una elevatissima frazione di impatti di tipo "medio" e "basso".

Le intensità e le qualità degli impatti sono riportati in modo tutt'altro che riduttivo: allorché si sono registrati impatti di diversa entità (fra la fase di cantiere e quella di esercizio) si fa prevalere nel grafico e nella Carta degli impatti quello di grado più elevato, assumendo il criterio di precauzione. Le modalità di assegnazione degli impatti sono, del resto, analiticamente indicate nel Quadro ambientale del SIA (Capitolo 6.3 – Interazione opera-ambiente).

In merito, poi, all'entità del degrado indotto dal progetto si riporta uno stralcio del paragrafo del SIA in cui si illustra la Carta degli impatti (Quadro Ambientale - paragrafo 6.3.3):

La Carta degli impatti evidenzia impatti prevalentemente medi e bassi, con la sola eccezione della componente dei beni culturali archeologici. Più in particolare è possibile desumere, dalla tavola e dalla figura sotto riportata, le seguenti considerazioni:

- la componente paesaggistica registra prevalenti impatti medi e bassi perché, sapientemente, nel primo tratto più inciso ed acclive, i sostegni sono ubicati, nella maggior parte dei casi, in situazioni di versante, mentre nel secondo tratto, le morfologie più arrotondate ed i più larghi fondovalli del Calaggio e dei suoi affluenti, rendono quasi irrilevante l'impatto percettivo. Si rilevano situazioni di impatto “medio” laddove l'altezza e la tipologia dei sostegni – proprie di elettrodotti a 380 kV – non permettono all'andamento morfologico di alleggerirne la percezione visiva (sostegni 5,8,10,12,18,20,33,38,41,47,51,77,80). I fotoinserimenti documentano la mancanza di “sovrapposizioni” visive fra i sostegni e le due emergenze storico-architettoniche di Casone Montevaccaro e del Convento di Sant'Antuono;
- estremamente contenuti appaiono gli impatti relativi alla componente della vegetazione, flora, fauna ed uso del suolo, com'è facile comprendere in considerazione degli scarsi valori vegetazionali delle aree attraversate, ed anche dell'attenta ottimizzazione effettuata in sede progettuale. In sintesi, infatti, per vegetazione e flora, gli impatti, durante le fasi di cantiere sono da ritenersi bassi per circa il 91% del totale e medi per circa il 9%. Per quanto attiene alla componente fauna, gli impatti sono da ritenersi bassi per circa l'89% dei sostegni e medi per il restante 11%, durante le diverse fasi dell'intervento;
- estremamente contenuti appaiono, infine, gli impatti sulla componente del suolo, sottosuolo e risorse idriche. Ciò è stato possibile grazie ad un'attenta ottimizzazione del tracciato, operata in fase iniziale di progettazione. Le maggiori problematiche si hanno in corrispondenza dei sostegni nn. 12, 13, 28, 29, 70 e 71, che ricadono comunque in ambiti a pericolosità media. In questi casi, in fase di progettazione esecutiva, saranno eseguite accurate indagini geognostiche volte ad individuare le possibili scelte del tipo di fondazione e le opportune soluzioni per conservare l'equilibrio morfologico dei versanti. Per tutto il tracciato, invece, non si ravvisano problematiche particolari.

Per quanto riguarda i conduttori gli impatti sono generalmente nulli o bassi per la componente flora e vegetazione. Talvolta si elevano per la componente fauna, in relazione ad attraversamenti di aree naturali, sebbene l'attuale contesto faunistico dell'area non evidenzia elementi di rischio particolari quali presenza di importanti corridoi di migrazione e di specie di uccelli veleggiatrici di grandi dimensioni. Prevalentemente bassi impatti percettivi si rilevano nel tratto compreso fra i sostegni 48 e 59 laddove il tracciato, correndo parallelamente all'alveo del Torrente Calaggio, si affianca alla vegetazione di ripa. Come dimostrano i foto inserimenti, non sono state rilevate interferenze visive fra i conduttori ed i due manufatti isolati di interesse storico-architettonici.

L'abbassamento della linea elettrica 150 kV Deliceto – Lacedonia, costituita dall'eliminazione del sostegno 23 e dalla realizzazione dei due nuovi sostegni 22/1 e 23/1, non produce effetti ambientali significativi per nessuna delle componenti ambientali.

Le misure di mitigazione indicate nel Quadro progettuale costituiscono ulteriore ottimizzazione del progetto e consentiranno di ridurre in modo considerevole gli impatti evidenziati.

Controdeduzioni relative alle osservazioni avanzate dall'UTC del Comune di Bisaccia

Di seguito si riportano le controdeduzioni relative alle osservazioni avanzate dall'UTC del Comune di Bisaccia. Vengono tralasciate le osservazioni riguardanti argomenti già trattati nella Relazione del Prof. Listanti e fatte oggetto di risposta nel paragrafo precedente.

Si riportano quindi di seguito le controdeduzioni relative all'osservazione sull' Interferenza visiva con il centro storico di Bisaccia.

“... l'opera a farsi si pone sullo sfondo del centro storico di Bisaccia, lungo i crinali ad esso adiacenti, danneggiandone la prospettiva ed alterandone negativamente i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico”.

Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni:

- il tracciato non interessa nessuna area soggetta a vincolo archeologico o classificata di interesse archeologico (DEFS07002BASA000001-6, DEFR10015BASA00251_17);
- l'opera non sarà visibile da Bisaccia Nuova, mentre sarà visibile a distanza di circa 4 km in linea d'aria, dal centro storico. A tali distanze l'opera è percepibile solo in particolari condizioni di luce ed atmosferiche.

“... non si è tenuto conto degli effetti visivi indotti sui beni culturali di Bisaccia ed in particolare sugli effetti percettivi che interessano tutti i monumenti del centro antico vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004”.

Vale, al riguardo, quanto chiarito già in precedenza: il tracciato correrà ad una distanza di circa 4 km in linea d'aria dal centro storico di Bisaccia il che consente di affermare con serena consapevolezza l'assenza di interferenze visive con la percezione dello stesso. Si sottolinea, inoltre, che il SIA ha approfondito il tema della percezione visiva con il sistema dei beni culturali, anche a seguito di specifiche prescrizioni in tal senso rese dal Ministero dei Beni Culturali. I fotoinserti documentano la mancanza di “sovrapposizioni” visive fra i sostegni e le due emergenze storico-architettoniche di Casone Montevaccaro e del Convento di Sant'Antuono.